

GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE OVER 50: NUOVE REGOLE, CON SANZIONI DAL 1° FEBBRAIO

Dal 1° febbraio 2022 il green pass sarà necessario per accedere agli uffici pubblici, ai servizi postali, nelle banche e negozi non essenziali.

Sempre da tale data è prevista una **sanzione di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora adempiuto l'obbligo vaccinale**, disposta dal Ministero della Salute **per il tramite dell'Agenzia delle Entrate**.

I soggetti sanzionati avranno il termine perentorio di 10 giorni per contestare la comunicazione inviata dalle Entrate, trasmettendo alle Asl una certificazione attestante le presunte ragioni che potrebbero giustificare il differimento.

Inoltre, a partire dal 15 febbraio, i lavoratori pubblici e privati over 50 dovranno essere in possesso del green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Dal 1° febbraio 2022 il green pass diminuirà la sua validità da 9 a 6 mesi.

L'obbligo del green pass rafforzato, nel citato provvedimento, coinvolge le strutture ricettive, i servizi di ristorazione all'aperto, gli impianti di risalita anche se ubicati in comprensori sciistici, piscine, sport di squadra, centri culturali e ricreativi anche per le attività all'aperto;

fino al 31 marzo 2022, è stabilito che i visitatori potranno accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie solo con il green pass rafforzato oppure con test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, eseguito nelle 48 ore precedenti l'accesso.

Per quanto riguarda i trasporti pubblici viene reso obbligatorio il super green pass anche per accedere ai mezzi pubblici locali e regionali.

A partire dal 15 febbraio 2022, per i lavoratori pubblici e privati over 50, scatterà l'obbligo del possesso di green pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro; ed ancora l'obbligo vaccinale, senza limiti di età, verrà esteso al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, così equiparati al personale scolastico.

Dal 15 febbraio 2022 non sarà, quindi, più sufficiente per fare ingresso a lavoro il green pass base. Il successivo comma 2 dispone che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tale prescrizione normativa per i "soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'art. 4-quater che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro".

La normativa vigente prevede che il controllo, sul possesso di valida certificazione, venga effettuato, all'ingresso del luogo di lavoro, nei confronti di tutti i lavoratori over 50;

qualora al controllo i lavoratori comunicano di essere sprovvisti della certificazione verde o ne risultino semplicemente privi al momento dell'accesso, "al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro" saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per lo stesso periodo, non saranno riconosciuti ai lavoratori né la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Nell'ipotesi di assenza ingiustificata, il datore di lavoro che occupa meno di 15 dipendenti sarà legittimato a sospendere il dipendente dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata e per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Sanzioni

Per quanto concerne i profili sanzionatori, il comma 6 dell'art. 4-quinquies conferma che in caso di violazione degli obblighi vaccinali, sia il lavoratore che il datore di lavoro (o suo delegato al controllo) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pari ad una somma compresa tra 600,00 e 1.500,00 euro e ad una somma compresa tra 400,00 e

1.000,00 euro a seconda dell'infrazione commessa, restando in ogni caso ferme le conseguenze disciplinari per i dipendenti, riscontrabili unicamente qualora il lavoratore acceda al luogo di lavoro in assenza del certificato verde rafforzato.

La sanzione di 100 euro, comminata nel caso di violazione degli obblighi vaccinali, sarà disposta, invece, dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate che, a conclusione della fase istruttoria, notificherà un avviso di addebito immediatamente esecutivo.

Luino, 31.01.2022